



LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999 n. 24

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1/09/1999 n. 13

Distacco di porzione di territorio dal Comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, e relativa aggregazione al Comune di Sori, in provincia di Genova.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica territoriale)

1. Per rispondere ad obiettive esigenze di più razionale assetto del territorio nonchè di più funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione dei servizi secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), è distaccata dal Comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, ed aggregata al Comune di Sori, in provincia di Genova, una porzione di territorio corrispondente all'area cimiteriale e alle aree contigue di cui ai mappali n. 247-248-250-267-337 del Foglio n. 7 del N.C.T. del Comune di Pieve Ligure (allegato "A"), secondo la delimitazione territoriale risultante dalla Carta in scala 1:2.000 derivata dalla Carta Tecnica Regionale n. 231023-Sori (allegato "B").

Articolo 2

(Rapporti patrimoniali)

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Provincia di Genova, nel cui ambito territoriale hanno sede il Comune di Pieve Ligure e il Comune di Sori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni).

Articolo 3

(Strumenti urbanistici)

1. A seguito di quanto disposto dall'articolo 1, le Amministrazioni comunali di Pieve Ligure e di Sori modificano gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Articolo 4

(Liquidazione e rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Genova in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 2 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/1994.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999:

- riduzione di lire 10.000.000 in termini di competenza e cassa del capitolo 9570 "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

- istituzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della l.r. 12/1994 del capitolo 511 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province per la regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali" con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 agosto 1999

MORI

(Seguono Allegati)

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1999

___Num:0024

___Boll__Uff__Num:13

___Boll__Uff__Anno:1999